

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 337

DEL 14.5.2013

OGGETTO: Approvazione regolamento avente ad oggetto determinazione compensi dovuti ai professionisti incaricati di rappresentare giudizialmente le ragioni e gli interessi dell'IACP.

L'anno duemilatredici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Segreteria;

VISTA la determina commissariale n. 44 del 9.9.2011 di approvazione delle Short List per il conferimento di incarichi di natura professionale per consulenze e/o collaborazione nelle materie di competenza dell'IACP di Avellino;

VISTA la legge 27/2012 art.9 la quale ha abrogato le vigenti tariffe professionali

CONSIDERATO opportuno procedere alla definizione con atto amministrativo generale dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dall'IACP di rappresentare e difendere giudizialmente le ragioni dell'ente;

CONSIDERATO che con D.M. 140/2012 si è proceduto alla determinazione dei parametri utilizzabili giudizialmente per la liquidazione delle competenze tutte dovute ai legali costituiti;

CONSIDERATO opportuno utilizzare il D.M. 140/2012 quale criterio di riferimento per la determinazione dei compensi dovuti ai professionisti incaricati, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate e quantificate nelle allegate tabelle

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale

DETERMINA

Di approvare il seguente regolamento avente ad oggetto la determinazione dei compensi dovuti ai professionisti incaricati di rappresentare giudizialmente le ragioni e gli interessi dell'IACP.

Articolo 1) Regole generali

1. Nei compensi come di seguito indicati non sono comprese le spese da rimborsare secondo le modalità di cui alla convenzione da sottoscrivere con il legale incaricato. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
2. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
3. nel caso di incarichi collegiali il compenso è unico, ma l'ente committente può discrezionalmente aumentarlo fino al 20% in ragione della particolare complessità della prestazione richiesta.
4. per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente prestata.

Articolo 2) Tipologia di attività

Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Articolo 3) Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

Articolo 4) Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Articolo 5) Procedimenti arbitrali

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale ex DM 140/2012.

Articolo 6) Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati di cui al presente regolamento, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui all'art.1 del presente regolamento.

Articolo 7) Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Articolo 8) Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Articolo 9) Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma degli articoli successivi.

Articolo 10)

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, quelli di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie

al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo modalità da concordarsi nella convenzione d'incarico. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 l'ente procederà a concordare di volta in volta con il professionista il compenso spettante.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

11. in caso di soccombenza il compenso presunto, determinato in base alle tabelle allegare al presente regolamento, verrà ridotto del 20%. In caso di vittoria con compensazione delle spese il compenso presunto verrà incrementato del 10%. In caso di vittoria con spese a carico di controparte il compenso presunto verrà incrementato del 20%.

Articolo 11) Attività giudiziale penale

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

Articolo 12) Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Articolo 13)

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono quelli di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui al presente regolamento.
9. Il compenso, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
10. in caso di soccombenza il compenso presunto, determinato in base alle tabelle allegate al presente regolamento, verrà ridotto del 20%. In caso di vittoria con compensazione delle spese il compenso presunto verrà incrementato del 10%. In caso di vittoria con spese a carico di controparte il compenso presunto verrà incrementato del 20%.

Articolo 14)
Modalità di espletamento dell'incarico

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire tempestivamente all'IACP, la documentazione (atti e documenti) depositata a comprova dell'attività effettivamente svolta, nonché copia dei verbali di udienza e deve informare prontamente l'IACP, a messo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuale di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Articolo 15)
Tracciabilità flussi finanziari.

Il professionista con l'accettazione dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e segg. della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; per l'effetto deve comunicare ed identificare compiutamente al momento della sottoscrizione della convenzione di incarico il proprio conto corrente, prendendo atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 16)
Ulteriori oneri a carico del professionista

Il professionista è onerato, altresì, di comunicare, in uno alla copia della sentenza, eventuale possibilità di impugnativa della decisione indicando anche, ove possibile i motivi;

Dovrà, inoltre, se di spettanza IACP, comunicare l'importo occorrente per la registrazione della sentenza.

Articolo 17)
Dichiarazioni del professionista

il legale convenzionato dovrà dichiarare all'atto della stipula della convenzione di incarico di non avere allo stato incarichi professionali nei quali l'IACP sia controparte, né di far parte di studi associati nel cui ambito, altro associato, abbia assunto incarichi professionali che abbiano l'ACP quale controparte e di impegnarsi a non determinare, per la durata dell'incarico, le condizioni di incompatibilità in parola.

Dovrà altresì dichiarare la propria polizza assicurativa professionale se posseduta, con l'avvertenza che tale dichiarazione sarà obbligatoria qualora l'accensione della suddetta polizza diventi obbligatoria ex lege.

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

Tabella A

giudice di pace						
	fase di studio	fase introduttiva	fase istruttoria	fase decisoria		
da € 0 a € 1.250,00	€ 180,00	€ 90,00	€ 180,00	€ 240,00		
da € 1.250,01 a € 2.500,00	€ 240,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 320,00		
da € 2.500,01 a € 5.000,00	€ 300,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 400,00		
da € 5.000,01 a € 12.500,00	€ 264,00	€ 144,00	€ 264,00	€ 336,00		
da € 5.000,01 a € 20.000,00	€ 330,00	€ 180,00	€ 330,00	€ 420,00		
indeterminato	€ 720,00	€ 360,00	€ 720,00	€ 900,00		

tribunale ordinario e organo di giustizia tributaria di primo grado						
	fase di studio	fase introduttiva	fase istruttoria	fase decisoria	fase esecutiva mob	fase esecutiva immob.
da € 0 a € 12.500,00	€ 440,00	€ 240,00	€ 440,00	€ 560,00	€ 320,00	€ 720,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 550,00	€ 300,00	€ 550,00	€ 700,00	€ 400,00	€ 900,00
da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 960,00	€ 480,00	€ 960,00	€ 1.200,00	€ 640,00	€ 800,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 800,00	1.000,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 1.520,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 2.080,00	€ 1.040,00	1.600,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.600,00	€ 1.300,00	2.000,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 2.600,00	€ 1.320,00	€ 2.600,00	€ 3.240,00	€ 1.680,00	3.840,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 3.250,00	€ 1.650,00	€ 3.250,00	€ 4.050,00	€ 2.100,00	4.800,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 4.320,00	€ 2.160,00	€ 4.320,00	€ 5.400,00	€ 2.880,00	6.480,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 5.400,00	€ 2.700,00	€ 5.400,00	€ 6.750,00	€ 3.600,00	8.100,00
indeterminato	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 800,00	1.800,00

Corte di appello; organi di giustizia tributaria; organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado				
	fase di studio	fase introduttiva	fase istruttoria	fase decisoria
da € 0 a € 12.500,00	€ 528,00	€ 288,00	€ 528,00	€ 672,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 660,00	€ 360,00	€ 660,00	€ 840,00

da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 1.152,00	€ 576,00	€ 1.152,00	€ 1.440,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 1.440,00	€ 720,00	€ 1.440,00	€ 1.800,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 1.824,00	€ 960,00	€ 1.920,00	€ 2.496,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 2.280,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 3.120,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 3.120,00	€ 1.584,00	€ 3.120,00	€ 3.888,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 3.900,00	€ 1.980,00	€ 3.900,00	€ 4.860,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 5.184,00	€ 2.592,00	€ 5.184,00	€ 6.480,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 6.480,00	€ 3.240,00	€ 6.480,00	€ 8.100,00
indeterminato	€ 1.440,00	€ 720,00	€ 1.440,00	€ 1.800,00

**suprema corte di cassazione;
magistrature superiori compreso il
tribunale di prima istanza dell'unione
europea**

	fase di studio	fase introduttiva	fase decisoria
da € 0 a € 12.500,00	€ 576,00	€ 360,00	€ 684,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 720,00	€ 450,00	€ 855,00
da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 1.280,00	€ 800,00	€ 1.520,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 1.900,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 2.112,00	€ 1.320,00	€ 2.508,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 2.640,00	€ 1.650,00	€ 3.135,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 3.456,00	€ 2.160,00	€ 4.104,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 4.320,00	€ 2.700,00	€ 5.130,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 5.760,00	€ 3.600,00	€ 6.840,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 7.200,00	€ 4.500,00	€ 8.550,00
indeterminato	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 1.900,00

**corte costituzionale e altri organi di
giustizia sovranazionali**

	fase di studio	fase introduttiva	fase decisoria
da € 0 a € 12.500,00	€ 612,00	€ 396,00	€ 720,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 765,00	€ 495,00	€ 900,00
da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 1.360,00	€ 880,00	€ 1.600,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 1.700,00	€ 1.100,00	€ 2.000,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 2.244,00	€ 1.452,00	€ 2.640,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 2.805,00	€ 1.815,00	€ 3.300,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 3.672,00	€ 2.376,00	€ 4.320,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 4.590,00	€ 2.970,00	€ 5.400,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 6.120,00	€ 3.960,00	€ 7.200,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 7.650,00	€ 4.950,00	€ 9.000,00
indeterminato	€ 1.700,00	€ 1.100,00	€ 1.900,00

procedimento per ingiunzione

	compenso
da € 0,00 a € 2.500,00	€ 50,00
fino a € 5.000,00	€ 300,00

da € 5.000,01 a € 250.025,00	€ 400,00
da € 250.025,01 a € 500.000,00	€ 960,00
da € 500.000,00 a € 750.000,00	€ 1.000,00
da € 750.000,01 a € 1.500.000,00	€ 1.500,00

precetto

compenso

da € 0,00 a € 2.500,00	€ 20,00
fino a € 5.000,00	€ 60,00
da € 5.000,01 a € 250.025,00	€ 150,00
da € 250.025,01 a € 500.000,00	€ 200,00
da € 500.000,00 a € 750.000,00	€ 700,00
da € 750.000,01 a € 1.500.000,00	€ 800,00

procedimento di espropriazione presso terzi e per consegna o rilascio

compenso

da € 0 a € 12.500,00	€ 288,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 360,00
da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 576,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 720,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 936,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 1.170,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 1.512,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 1.890,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 2.592,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 3.240,00
indeterminato	€ 1.200,00

affari tavolari

compenso

da € 0 a € 12.500,00	€ 256,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 320,00
da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 512,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 640,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 832,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 1.040,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 1.344,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 1.680,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 2.304,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 2.880,00
indeterminato	€ 640,00

esecuzione mobiliare e immobiliare

mob.

immob.

	compenso	compenso
da € 0 a € 12.500,00	€ 320,00	€ 720,00
da € 12.500,01 a € 25.000,00	€ 400,00	€ 900,00
da € 25.000,01 a € 37.000,00	€ 640,00	€ 1.440,00
da € 37.500,01 a € 50.000,00	€ 800,00	€ 1.800,00
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 1.040,00	€ 2.320,00
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 1.300,00	€ 2.900,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 1.680,00	€ 3.840,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.100,00	€ 4.800,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	€ 2.880,00	€ 6.480,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	€ 3.600,00	€ 8.100,00
indeterminato	€ 800,00	€ 1.800,00